

**Allegato “A”**



**COMUNE DI PESCIA**  
**Servizio Gestione delle Risorse**  
**A.O. ENTRATE COMUNALI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI)**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 04.06.2015**  
**Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28.03.2017**

---

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....**

**Art. 2 – Soggetto attivo .....**

### **TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

**Art. 3 – Presupposto per l'applicazione della tassa.....**

**Art. 4 – Soggetti passivi.....**

**Art. 5 – Locali ed aree oggetto della tassa.....**

**Art. 6 – Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa.....**

**Art. 7 – Esclusione/Riduzioni di superfici per produzione di rifiuti speciali .....**

### **TITOLO III - CATEGORIE DI UTENZE E TARIFFE.....**

**Art. 8 –Categoria di utenza .....**

**Art. 9 – Determinazione tariffe .....**

**Art. 10 – Articolazione della tariffa.....**

**Art. 11 – Tariffa per le utenze domestiche.....**

**Art. 12 - Tariffa per le utenze non domestiche.....**

**Art. 13 – Tassa giornaliera .....**

### **TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....**

**Art. 14 – Riduzioni della tassa.....**

**Art. 15 – Riduzioni per riciclo.....**

**Art. 16 – Cumulabilità per riduzioni ed agevolazioni.....**

**Art. 17 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di particolare disagio economico.....**

### **TITOLO V - VERSAMENTO - DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

**Art. 18 - Versamento della tassa .....**

**Art. 19 –Dichiarazione .....**

**Art. 20 - Rimborsi .....**

**Art. 21 - Attività di controllo, accertamento e sanzioni**

**Art. 22 - Riscossione coattiva**

**Art. 23 - Contenzioso**

### **TITOLO VI - Disposizioni finali**

**Art. 24 - Entrata in vigore del Regolamento**

**Art. 25 - Clausola di adeguamento**

**Art. 26 - Disposizioni transitorie**

**TABELLA 1 Tabella Codici Attività.....**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

### **Art.2**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1 Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

## **TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 3**

#### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la

presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

2. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

#### **Art.4**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

#### **Art.5**

#### **LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TASSA**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere

dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

- b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
  - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
  - d) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013
3. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2, relativamente ai locali, si precisa che:
- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc...) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc...);
  - per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio comprese le aree scoperte operative
4. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata .

#### **Art.6**

#### **LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) <sup>1</sup>le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative quali: balconi, terrazze scoperte , posti auto scoperti , cortili, giardini ;***
  - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati ;
  - e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas). L'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
  - f) <sup>2</sup>***
  - g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

---

<sup>1</sup> Modificato con Delibera CC. N.28 DEL 28.03.2017\_

<sup>2</sup> Eliminata con Delibera CC. N.28 DEL 28.03.2017\_

- h) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
  - i) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie, e delle aree destinate al pubblico;
  - j) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
  - k) Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli <sup>3</sup>**
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- a) sono esclusi dalla tassa: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - b) sono assoggettati alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, **a pena di decadenza**, nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, **da presentarsi entro i termini di cui all'art. 19 del presente regolamento <sup>4</sup>**.

#### **Art.7**

### **ESCLUSIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

---

<sup>3</sup> Modificato con Delibera CC. N.28 DEL 28.03.2017\_

<sup>4</sup> Modificato con Delibera CC. N.28 DEL 28.03.2017\_

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, fermo restando l'assoggettamento delle superfici dove vi è la presenza di persone fisiche:

2. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati nonché di quelle dove vi è la presenza di persone fisiche.

3. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove sia documentata una contestuale produzione e/o presenza di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, si applica la detassazione della superficie imponibile, nei termini sotto indicati:

Falegnamerie -30%  
Officine lavorazione materiali ferrosi -30%  
Autocarrozzerie -50%  
Autofficine per la riparazione veicoli -30%  
Autofficine di elettrauto -30%  
Gommisti -30%  
Distributori carburanti -30%  
Fonderie - 70%  
Autolavaggi -30%  
Tipografie -20%  
Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari -20%  
Laboratori fotografici -30%  
Lavanderie -10%  
Locali dell'industria chimica per la produzione di beni -10%  
Locali dell'industria tessile -10%  
Locali ove si producono scarti di origine animale -10%

4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella

prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

5. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono :
  - a) indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti ( urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) produrre entro il termine di presentazione del modello MUD la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali
6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

### **TITOLO III CATEGORIE DI UTENZE E TARIFFE**

#### **Art.8**

#### **CATEGORIE DI UTENZA**

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) **domestiche residenti:** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza .

**b) domestiche non residenti:** le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI
Da 1 a 35 mq.	1
Da 36 a 70 mq.	2
Da 71 a 105 mq.	3

Da 106 a 140 mq.	4
Da 141 a 175 mq.	5
Da 176 mq. in poi	6

Gli intestatari di utenze domestiche non residenti possono, in alternativa al criterio di cui sopra, produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.

3. **Le utenze non domestiche** sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegata Tabella 1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta Tabella viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta:

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi

- 4 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, per l'applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 5 comma . 6

## **Art.9**

### **DETERMINAZIONE TARIFFE**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. I criteri stabiliti dal Comune per la determinazione delle tariffe sono indicati nella delibera di C.C. di approvazione delle stesse

3. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo
4. . Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno (art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006).

#### **Art.10**

##### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

#### **Art.11**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e in base al Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 2, comma 1, lettera e-bis) il quale stabilisce che per gli anni 2014 e 2015, i limiti minimi e massimi del coefficiente Kb, possono essere derogati nella misura del 50%
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## **Art.12**

### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd
3. Per gli anni 2014 e 2015 i limiti minimi e massimi dei coefficienti, Kc e Kd possono essere derogati nella misura del 50% in base a quanto stabilito dal Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 Art. 2, comma 1, lettera e-bis)
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **Art.13**

### **TASSA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Art.14**

#### **RIDUZIONI DELLA TASSA**

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.
  - a) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa;

- b) per le abitazioni e relative pertinenze condotte da un unico occupante residente nel Comune di età pari o superiore ad anni 65 si applica una riduzione della tassa pari al 20%.
- c) per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione della tassa pari al 30% ;
- d) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione della tassa pari al 30% ;
- e) per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuti ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione della tassa pari al 30% ;
- f) per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione della tassa pari al 20% .
- g) per i locali adibiti ad attività di ristoro e ricezione turistica , pubblici esercizi ed esercizi di commercio al dettaglio, ubicati nella zona classificata montana ai sensi della Legge 991/1952 e legge regionale 82/2000 , si applica una riduzione della tassa pari al 30% a condizione che i soggetti passivi siano in regola con i pagamenti della Tassa ;
- h<sup>5</sup>)** per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali l'utente provveda al conferimento selettivo dei rifiuti tramite recupero diretto da parte del soggetto gestore del servizio pubblico presso le sedi delle attività , la tariffa viene ridotta del 15% a condizione che ciò venga confermato da parte del soggetto affidatario del servizio di raccolta e smaltimento. Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta

*Art.15*

*RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI  
AVVIATI AL RICICLO<sup>6</sup>*

---

<sup>5</sup> Modificato con Delibera C.C N.28 DEL 28.03.2017\_

<sup>6</sup> Modificato con Delibera C.C. N.28DEL 28.03.2017

1. le utenze *non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati , rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa;*

2. *Per “riciclo” si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini*

3. *Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili sono unicamente i seguenti :*

<i>imballaggi in carta e cartone–</i>	<i>codice CER 150101</i>
<i>vetro</i>	<i>codice CER 150107</i>
<i>plastica</i>	<i>codice CER 150102</i>
<i>legno, trucioli, residui di taglio segatura</i>	<i>codice CER 030105</i>

*I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani , per le sostanze di cui al precedente comma 3 beneficiano di una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa, quando gli stessi dimostrino di aver avviato al riciclo almeno il 25% dei rifiuti assimilati prodotti ;*

4. *La verifica della soglia del 25% ai fini dell’ottenimento del beneficio della citata riduzione è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo rispetto alla capacità potenziale massima di produzione totale dei rifiuti riferita alla categoria dell’utenza non domestica (prodotto Kd massimo della categoria dell’utenza indicato dal DPR 158/1999 \* superficie assoggettata a tributo) secondo la seguente formula:*

$$\text{Soglia} = \text{Quantità rifiuti assim.avviati a riciclo}/(\text{Kd}*\text{Superficie produttiva rifiuti ass.})*100$$

*La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:*

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;*
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;*
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate)*
- copia MUD;*

*5. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di in capienza;*

#### **Art.16**

### **CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa dovuta.

#### **Art.17**

### **INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO**

1. L'amministrazione potrà sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nel pagamento totale o parziale della tassa nei confronti di soggetti che versino in condizione di particolare disagio sociale ed economico, con le modalità ed entro i limiti definiti annualmente con Delibera della Giunta Comunale.

## **TITOLO V- VERSAMENTO DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

#### **Art.18**

### **VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune stabilisce annualmente, con apposita Delibera di G.C. il numero delle rate e le scadenze di pagamento della tassa, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

3. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile ;
4. Il Comune, provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 6.00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto.. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 6,00.

#### **Art.19**

#### **DICHIARAZIONE**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
2. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello in cui:
  - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
  - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso :

- a) Attraverso il servizio postale
- b) A mezzo fax con allegata copia del documento d'identità
- c) In allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti a), b); c) fa fede la data di invio

- 7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione.
- 8. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
- 9. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
- 10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 11. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione (qualora i locali siano lasciati vuoti da mobilio e privi di utenze) entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole..
- 13. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente l'applicazione della tassa.

## **Art.20**

### **RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. .Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura di cui al successivo art. 21 c. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
4. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 18, comma 5, del presente Regolamento.

#### **Art.21**

#### **ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.
2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo con un minimo di 50 euro.
9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.
12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472:
13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale annuo aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 6,00 con

riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

#### **Art.22**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti messi a disposizione del Comune dalle norme vigenti in materia.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 6,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

#### **Art.23**

### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle norme.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art.24<sup>7</sup>**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015 *fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre*

---

<sup>7</sup> Modificato con Delibera CC. N.28 del 28.03.2017

2001 n. 448;

1.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

#### **Art.25**

#### **CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

#### **Art.26**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**1** Per il solo anno 2015 ai fini del riconoscimento delle esenzioni /agevolazioni sociali di cui all'art. 17 continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 22 del Previgente Regolamento Comunale sulla Tari di cui alla Delibera CC n. 45 del 31/07/2014.

## **TABELLA 1**

### **Categorie di utenze non domestiche**

**Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club